

COMUNE DI TODI
(Provincia di Perugia)

REGOLAMENTO


PER IL SERVIZIO D'ORDINE E DI SICUREZZA NEI
TEATRI COMUNALI E NEGLI ALTRI LUOGHI DI
PUBBLICO SPETTACOLO O TRATTENIMENTO

Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 166 del 14/9/71992


Ripubblicato all'Albo pretorio per 15 giorni dal

al


IL CONSIGLIERE ANZIANO
Getulio Perini



IL PRESIDENTE
Massimo Buconi



IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Alfonso Gentili



I N D I C E G E N E R A L E

CAPO I' - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Contenuto del regolamento pag. 5
- Art. 2 Agibilità dei locali pag. 5
- Art. 3 Obblighi del gestore - Designazione direttore del locale pag. 5
- Art. 4 Obblighi del concessionario pag. 6

CAPO II' - SERVIZI D'ORDINE

- Art. 5 Apertura locali al pubblico pag. 6
- Art. 6 Vendita dei biglietti pag. 6
- Art. 7 Ingresso al pubblico pag. 6
- Art. 8 Servizio di guardaroba pag. 7
- Art. 9 Limitazione nella vendita dei biglietti pag. 7
- Art. 10 Posti in piedi pag. 7
- Art. 11 Illuminazione dei locali pag. 8
- Art. 12 Divieto di accesso nei luoghi di spettacolo pag. 8
- Art. 13 Obblighi generali di comportamento dagli spettatori pag. 8
- Art. 14 Vendita giornali, stampe, bevande merci ecc. pag. 9
- Art. 15 Personale ammesso sulla scena pag. 9
- Art. 16 Disponibilità delle uscite pag. 9
- Art. 17 Mantenimento dell'ordine pubblico nei locali pag. 9
- Art. 18 Manutenzione impianti elettrici pag. 10
- Art. 19 Impianti elettrici ed attrezzature provvisorie per esigenze sceniche pag. 10
- Art. 20 Manutenzione di impianti di riscaldamento ad aria, di aerazione e di condizionamento di aria pag. 10

CAPO III* - SERVIZI PREVENZIONE E DIFESA INCENDI

- Art.23	Vigilanza	
- Art.24	Modalità del servizio antincendi	pag.11
- Art.25	Ripostigli e magazzini	pag.12
- Art.26	Posti di deposito di materiali sulla scena	pag.12
- Art.27	Scenari ammessi sulla scena	pag.12
- Art.29	Disposizioni per le porte di uscita	pag.13
- Art.29	Divieto di fumare	pag.13
- Art.30	Mezzi di spegnimento	pag.13
- Art.31	Limitazione nell'arredamento e nello esercizio dell'anticabina nei cinematografi	pag.14
- Art.32	Disposizioni per le cabine cinematografiche	pag.14
- Art.33	Stufe isolate	pag.14
- Art.34	Armi da fuoco	pag.15
- Art.35	Fuochi d'artificio e bengala	pag.15
- Art.36	Lumi portatili	pag.15
- Art.37	Materie pericolose	pag.15
- Art.38	Feste e veglioni	pag.16

CAPO IV* - NORME VARIE DI SICUREZZA

- Art.39	Esercizi acrobatici	pag.16
- Art.40	Proiezioni cinematografiche da autofurgoni	pag.16
- Art.41	Servizio di salvataggio nelle piscine pubbliche	pag.17

- Art.21 Pulizia dei locali pag.11
- Art.22 Pulizia delle stalle pag.11

CAPO III - SERVIZI PREVENZIONE E DIFESA INCENDI

- Art.23 Vigilanza pag.11
- Art.24 Modalità del servizio antincendi pag.12
- Art.25 Ripostigli e magazzini pag.12
- Art.26 Posti di deposito di materiali sulla scena pag.12
- Art.27 Scenari ammassi sulla scena pag.12
- Art.28 Disposizioni per le porte di uscita pag.13
- Art.29 Divieto di fumare pag.13
- Art.30 Mezzi di spegnimento pag.14
- Art.31 Limitazione nell'arredamento e nello esercizio dell'anticabina nei cinematografi pag.14
- Art.32 Disposizioni per le cabine cinematografiche pag.14
- Art.33 Stufe isolate pag.15
- Art.34 Armi da fuoco pag.15
- Art.35 Fuochi d'artificio e bengala pag.15
- Art.36 Lumi portatili pag.15
- Art.37 Materie pericolose pag.15
- Art.38 Feste e veglioni pag.16

CAPO IV - NORME VARIE DI SICUREZZA

- Art.39 Esercizi acrobatici pag.16
- Art.40 Proiezioni cinematografiche da autofurgoni pag.16
- Art.41 Servizio di salvataggio nelle piscine pubbliche pag.17

- Art. 42 Animali feroci pag.17
- Art. 43 Assistenza sanitaria pag.17

CAPO V^o - SERVIZI DI SORVEGLIANZA

- Art. 44 Ispezione del Comune pag.17
- Art. 45 Ispezione a fine spettacolo pag.18

CAPO VI^o - NORME FINALI

- Art. 46 Sanzioni pag.18
- Art. 47 Entrata in vigore del regolamento pag.18
- Art. 48 Affissione della pianta del locale e del regolamento pag.18
- Art. 49 Norma di rinvio pag.19

REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO D'ORDINE E DI SICUREZZA NEI TEATRI E NEGLI ALTRI
LUOGHI DI PUBBLICO SPETTACOLO O TRATTENIMENTO.

CAPO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Contenuto del Regolamento

Il presente regolamento, previsto dall'Art.84 del T.U. delle leggi di P.S. 18 giugno 1931, n.773, ed adottato ai sensi dell'art.19, primo comma, n.10, del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, stabilisce le norme per il servizio d'ordine e di sicurezza - limitatamente all'esercizio - dei luoghi in cui si svolgono spettacoli, trattenimenti di qualsiasi genere o entità (come Teatri, Cinema-Teatri, Cinematografi, Locali di trattenimento di qualsiasi natura, Sale Convegni, Circhi, Serragli, Stadi, Sferisteri, Campi Sportivi, ed in genere luoghi di spettacolo e di divertimento all'aperto).

Per quanto riguarda le condizioni alle quali è subordinata l'autorizzazione di apertura, ivi comprese le caratteristiche tecniche delle costruzioni e degli impianti, si fa espresso rinvio alle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, nonché alle relative circolari ed istruzioni ministeriali, esplicative ed integrative, emanate e da emanare.

ART. 2 - Agibilità dei locali

Nessun locale, al chiuso o all'aperto può essere destinato a pubblici spettacoli o trattenimenti se non abbia ottenuto la licenza di agibilità del Sindaco, ai sensi dell'Art.19, 1° comma, n.9, del D.P.R. 24 luglio 1977, n.116, con l'osservanza delle norme di cui all'Art.80 del T.U. delle leggi di P.S. 18 giugno 1931, n.773, ed Artt.141 e sogg. del relativo regolamento approvato con R.D. 6 maggio 1940, n.635.

ART. 3 - Obblighi del gestore - Designazione direttore del locale

Ogni gestore di teatro o di altri luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento, qualora non vi provveda o non possa provvedervi personalmente, ha l'obbligo di designare persona di propria fiducia che assuma la direzione dei locali predetti con le conseguenti responsabilità di legge.

Il Direttore come sopra è tenuto a dirigere l'attività del personale di vigilanza inserviente e di custodia del locale affidatogli, coordinandola anche con le esigenze del concessionario (impresa teatrale od altro) pur esigendone l'osservanza delle norme del presente regolamento e delle istruzioni particolari che possano essere emanate di volta in volta dagli organi di vigilanza.

Il nominativo del Direttore designato deve essere comunicato agli organi suddetti con il quale egli ha l'obbligo di intrattenere diretti rapporti ai fini dell'esecuzione delle

Istruzioni sopra accennate.

Di norma non può essere designato un medesimo nominativo per la direzione di più locali fatta salva apposita autorizzazione degli organi di vigilanza.

ART. 4 - Obblighi del Concessionario

Il concessionario (impresa teatrale od altro) del locale ha l'obbligo di osservare durante l'uso le norme del presente regolamento cooperando con il Direttore del locale nell'esecuzione delle istruzioni eventualmente emanate per rimuovere ogni temuto inconveniente al servizio d'ordine ed alla sicurezza del locale medesimo.

A tal uopo deve designare per iscritto preliminarmente la persona responsabile, che rappresenti l'impresa teatrale od altro, con cui il direttore predetto possa validamente allacciare i rapporti necessari ed alla quale possa altresì essere notificata ogni eventuale comunicazione del gestore del locale.

CAPO II* - SERVIZI D'ORDINE

ART. 5 - Apertura locali al pubblico

Ciascun locale di pubblico spettacolo è aperto al pubblico non oltre un' ora prima dell'inizio dello spettacolo già comunicato nel manifesto.

Nei casi in cui si intenda sospendere l'accesso alla sala dello spettacolo durante la sua esecuzione deve darsene avviso al pubblico.

ART. 6 - Vendita dei biglietti

I biglietti d'ingresso e dei posti sono venduti esclusivamente alla biglietteria del locale o presso esercizi pubblici all'uopo autorizzati al prezzo prestabilito e reso noto al pubblico mediante apposito cartello.

Pertanto, è vietata ogni forma di commercio dei biglietti medesimi e delle chiavi dei palchi al di fuori dei locali di cui sopra.

E' vietato ai distributori dei biglietti di esigere un prezzo superiore a quello annunciato.

Le biglietterie dovranno essere sistemate in modo da non ostruire l'area di passaggio per l'accesso o l'uscita dal locale.

ART. 7 - Ingresso al pubblico

Il pubblico non può avere accesso per porte diverse da quelle predestinate.

Nel caso che l'ingresso sia effettuato da più porte, gli spettatori muniti di biglietto per lo stesso ordine di posti debbono accedere nel locale per la stessa porta.

E' consentita l'installazione di barriere per il controllo del pubblico purchè di facile spostamento senza essere travolte per effetto della sola spinta verso l'esterno e senza che venga ristretta la larghezza dei passaggi verso le uscite.

E' preferibile che le barriere siano tenute con cordoni fissati mediante ganci o collegamenti automatici che possano sganciarsi facilmente sotto la pressione del pubblico.

Le barriere o cordoni dovranno essere o rimossi non appena cessata la necessità del loro uso e ad ogni modo prima del termine dello spettacolo.

Allo scopo di non disturbare gli spettatori e gli artisti è proibito l'ingresso del pubblico, nella sala del teatro o di altro spettacolo, durante le rappresentazioni.

ART. 3 - Servizio di guardaroba

Quando sia reso obbligatorio il servizio di guardaroba, questo deve essere svolto da personale di fiducia del Direttore del teatro con l'uso di apposito bolettario numerato a matrice.

Il personale è, ad ogni effetto, consegnatario dei capi di vestiario affidato in custodia e non può allontanarsi dal guardaroba sino a che non sia stata completata la restituzione dei capi predetti.

ART. 9 - Limitazione nella vendita dei biglietti

Non è ammessa la vendita di biglietti oltre il limite autorizzato di capienza dei locali.

Quando i biglietti venduti raggiungono il limite di cui sopra deve essere esposto un cartello recante l'avviso "Posti esauriti" e deve contemporaneamente essere sospesa la vendita dei biglietti sino a che non viene accertata la disponibilità di nuovi posti.

Lo spettatore che dimostri di non aver trovato una sistemazione consentita ha diritto di richiedere il rimborso del prezzo del biglietto.

ART. 10 - Posti in piedi

Nessun spettatore può sostare nei corridoi, passaggi, spazi di accesso o di uscita del locale.

Non è consentito collocare sedili mobili negli sfogatoi, passaggi e gradinate che conducano ai posti a sedere. Tali passaggi devono rimanere sempre sgombri. Sono ammessi sedili mobili solo nei palchi.

Nel caso siano autorizzate aree per posti in piedi, il numero dei posti assegnati per ciascuna di esse (quattro spettatori per ogni metro quadrato) deve essere indicato con cartello affisso in prossimità delle stesse ed in adeguata posizione. In ogni caso non è mai consentito l'ingombro delle aperture di entrata e di uscita.

ART. 11 - Illuminazione dei locali

Sia la sala degli spettacoli, sia tutti gli altri ambienti annessi ed accessori ove transita o pratica il pubblico, il personale di scena e gli artisti, debbono essere adeguatamente illuminati dal momento dell'apertura e fino a quando tutti siano usciti all'aperto.

Le luci di sicurezza, destinate a rischiarare il locale in caso di improvvisa mancanza dell'illuminazione ordinaria, debbono essere sempre in grado di funzionare correttamente per tutta la durata dello spettacolo o trattenimento.

A tal uopo le apparecchiature automatiche di accensione e le barriere di alimentazione dell'impianto di illuminazione di sicurezza debbono essere mantenute in perfetta efficienza.

ART. 12 - Divieti di accesso nei luoghi di spettacolo

E' vietato l'accesso in qualsiasi locale di pubblico spettacolo alle persone in stato di ubriachezza ed alle persone armate anche di armi improprie.

E', altresì, vietato introdurre animali che non siano impiegati nello spettacolo o portarvi lumi o materie infiammabili, o di accendere, per qualsiasi pretesto, fiammiferi, fatti salvi i luoghi in cui è consentito fumare.

ART. 13 - Obblighi generali di comportamento degli spettatori

Nei teatri o altri locali di pubblico spettacolo nei quali vi sono varie classi di posti, nessuno può collocarsi, neppure temporaneamente, in posti di categoria diversa da quella del posto cui gli dà diritto il biglietto in suo possesso.

I posti numerati servono ad uso esclusivo di chi ha acquistato il diritto di occuparli e non possono essere occupati da altri anche se fossero lasciati vuoti.

I posti non numerati spettano di diritto al primo occupante e chi si allontana, anche momentaneamente, perde l'acquistato diritto, nè a conservarlo giova il lasciarvi un oggetto qualunque.

Non è consentito passare da una fila di sedili all'altra scavalcandola o sorpassando le chiusure, nè ostacolare in qualsiasi modo il libero passaggio fra le file dei posti stessi e nelle corsie di questi, nè ostruire le zone di transito del pubblico per accedere ai vari posti a sedere.

Ogni spettatore deve mantenere un comportamento tale da non disturbare il pubblico nè tanto meno da non attendere la pubblica dignità ovvero le persone degli altri.

Sono comunque vietati urla, schiamazzi, fischi, parole sconce e simili, nonché il lancio di oggetti di qualsiasi specie.

ART. 14 - Vendita giornali, stampe, bevande, merci, ecc.

Senza autorizzazione della direzione del locale non è consentito distribuire, vendere ed offrire nei locali di pubblico spettacolo stampe, giornali, alimenti, bevande o merci di qualsiasi natura.

Ai locali di pubblico spettacolo possono essere annessi esercizi di bar-caffè, ecc. destinati esclusivamente agli spettatori.

Detti esercizi dovranno essere sistemati in locali propri ed avere una uscita diretta sulla pubblica via o, comunque, su area su cui non incida l'accesso, l'uscita o lo sgombero degli spettatori.

ART. 15 - Personale ammesso sulla scena

Il direttore responsabile deve vigilare affinché sul palcoscenico non sostino personale nè, tanto meno, persone la cui presenza non sia indispensabile per ragioni di servizio.

Ad ogni modo è vietato a chiunque di ingombrare i passaggi e di intrattenersi tra le quinte per seguire lo spettacolo.

Lo spazio vicino al bocca-scena, tanto di destra che di sinistra, è riservato unicamente ai direttori di scena, ai vigili del fuoco di guardia ed ad ai servizi di scena.

ART. 16 - Disponibilità delle uscite

Alla fine degli spettacoli le porte di uscita di cui il locale dispone debbono poter essere utilizzate dal pubblico.

E' fatto obbligo di mantenere costantemente sgombri di persone e di cose i passaggi esterni in corrispondenza delle uscite ordinarie e di quelle di sicurezza.

E' fatto obbligo, altresì, di tenere costantemente aperte durante gli spettacoli e non chiudere, nè permettere che altri chiudano, prima che il pubblico sia tutto uscito, le saracinesche o inferriate o parti esterne serventi di sfogo alle uscite di sicurezza.

ART. 17 - Mantenimento dell'ordine pubblico nei locali

Il mantenimento dell'ordine pubblico nei locali di spettacoli è affidato al personale di sorveglianza addetto o agli ufficiali, sottufficiali ed agenti delle forze dell'ordine in servizio nel locale stesso.

Costoro possono disporre per l'allontanamento dal locale degli spettatori che violino le norme di cui sopra, salvo l'eventuale proseguimento dei procedimenti penali nei casi in cui ricorrano.

ART. 18 - Manutenzione impianti elettrici

L'impianto elettrico di un locale per pubblici spettacoli deve essere affidato per l'esercizio e la manutenzione ad una persona idonea (elettricista), coadiuvato nel caso di impianti importanti da uno o più aiutanti uno dei quali sia in grado di sostituirlo in caso di necessità.

L'elettricista del teatro è anche responsabile nei confronti dell'elettricista eventualmente addetto alla compagnia agente.

E' fatto obbligo della tenuta, come prescritto dalle norme vigenti, del "Registro dei controlli dell'impianto elettrico nei luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento."

ART. 19 - Impianti elettrici ed attrezzature provvisorie per esigenze sceniche

Le parti elettriche (luci, cavi, mixer, ecc. ed altre apparecchiature) che vengono utilizzate prima, durante e dopo lo spettacolo devono rispondere a tutti i requisiti della regola d'arte come richiesto dalla legge 186 dell'1 marzo 1968; all'uopo il responsabile della compagnia o l'organizzatore dello spettacolo, dovrà rilasciare, sotto la propria responsabilità, dichiarazione di conformità relativa agli impianti ed alle attrezzature con riferimento, per quest'ultime, al luogo in cui sono state installate.

La dichiarazione di conformità deve essere rilasciata in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 46/90 su appositi moduli, predisposti dal Ministero, completi degli allegati di rito.

ART. 20 - Manutenzione di impianti di riscaldamento ad aria, di aerazione e di condizionamento d'aria

L'ispezione alle condotte, sia di scarico che di ritorno, eseguita al fine di accertare la quantità di polvere o di detriti accumulatisi, deve essere compiuta ogni 3-4 mesi.

Quando dall'ispezione compiuta risulti la necessità di pulire le condotte, questa ripulitura dovrà essere immediatamente eseguita. In tal caso la ripulitura dovrà essere estesa anche ai dispositivi di riscaldamento e di raffreddamento.

La ripulitura dovrà essere eseguita, se necessario, anche scrosciando e spazzolando le condotte con spazzole di acciaio in considerazione del fatto che un normale aspirapolvere non può togliere la polvere di natura grassa o pesanti accumulazione di rifiuti nei gomiti e nelle giunture.

Le camere a polvere debbono essere ispezionate e pulite almeno una volta al mese.

Frequenti ispezioni dovranno anche essere eseguite ai motori ed ai ventilatori al fine di pulirli e lubrificarli per accertarsi che il loro moto avvenga senza attriti.

I dispositivi di intercettazione automatica dovranno essere verificati almeno una volta all'anno e, se necessario, sganciati

e ripuliti nei perni e nelle giunture.

Tutte le riparazioni che si rendessero necessarie dovranno essere eseguite con molta prudenza e diligenza.

ART. 21 - Pulizia dei locali

I locali di pubblico spettacolo debbono essere costantemente tenuti in uno stato di perfetta pulizia, ordine e decoro.

La pulizia deve essere fatta almeno tre ore prima dell'apertura del locale avvalendosi anche degli aspiratori di polvere.

I pavimenti debbono essere lavati e spazzati ad umido.

I complessi dei servizi igienici dovranno essere tenuti costantemente in perfetto stato di pulizia e di disinfezione.

Durante e subito dopo l'operazione di pulizia deve essere assicurata nell'interno dei locali un'abbondante ventilazione.

ART. 22 - Pulizia delle stalle

Nei circhi, anche se impiantati occasionalmente in via temporanea sotto tende, deve provvedersi ad una diligente pulizia delle stalle e degli altri posti di ricovero degli animali, curandosi il quotidiano asporto degli escrementi e materiale di rifiuto in maniera da eliminare sia per i frequentatori del locale, sia per la zona circostante, molestie ed inconvenienti igienici.

La scorta di foraggi per cibo, o lettiera non deve eccedere i bisogni della giornata.

CAPO III* - SERVIZI PREVENZIONE E DIFESA INCENDI

ART. 23 - Vigilanza

L'esercente o gestore, a mezzo del direttore del locale esplica una funzione elementare di vigilanza per la difesa contro gli incendi.

A tal uopo deve essere curato che tutto il personale addetto in modo permanente al servizio del locale quale elettricisti, macchinisti, portieri, personale di sala, ecc., sia preventivamente addestrato a portare il più pronto ed efficace auxilio nei casi di incendio o pericolo.

Nei locali ove sia resa obbligatoria l'organizzazione di un servizio antincendi adeguato durante gli spettacoli o pubblici trattenimenti il gestore o l'esercente, a propria cura e spesa, deve affidare l'incarico di vigilanza a personale specializzato.

Il servizio obbligatorio deve essere svolto anche durante le prove generali aventi luogo a teatro illuminato.

La data o l'ora del funzionamento dei locali deve essere

sempre comunicata anche agli organi comunali ed al locale distaccamento dei Vigili del Fuoco.

ART. 24 - Modalità del servizio antincendio

Il personale, specializzato o non, adibito al servizio antincendi deve trovarsi sul posto almeno un quarto d'ora prima dell'ammissione del pubblico ed allontanarsi soltanto ad ispezione ultimata dopo la fine dello spettacolo a locale completamente vuoto.

Deve essere controllata preventivamente l'efficienza dei mezzi disponibili per l'estinzione degli incendi.

Spetta al personale predetto la speciale sorveglianza del palcoscenico per quanto riguarda il modo di illuminazione, l'impiego di lumi portabili, l'accensione di fucchi artificiali, l'accensione di simulacri di incendio, gli spari di arma da fuoco e simili, richiesti da esigenze sceniche.

Comunque il pubblico non può essere ammesso nel locale prima che sia stato assicurato il servizio antincendi.

ART. 25 - Ripostigli e magazzini

Sono vietati i ripostigli sotto le scale.

I magazzini devono essere normalmente chiusi e restare aperti il tempo strettamente necessario per lo spostamento dei materiali.

ART. 26 - Posti di deposito di materiale sulla scena

Gli scenari, gli spezzati e gli attrezzi che, per necessità dello spettacolo del giorno, non possono essere depositati nei magazzini, possono venire collocati nella scena soltanto in luoghi all'uopo destinati e comunque in modo da non ingombrare i passaggi.

ART. 27 - Scenari ammessi sulla scena

Il personale di scena dovrà porre la necessaria cura affinché gli scenari e le attrezzature siano collocate sulla scena nella quantità strettamente necessaria e che, dopo l'impiego, siano subito accantonati nelle località prescritte in modo da non impedire i servizi di sorveglianza e che non abbiano ad essere mascherate o comunque inutilizzate le bocche da incendio e le porte di uscita.

Le scene, o quant'altro non sia indispensabile alla rappresentazioni in corso od imminenti dovranno essere collocate nei magazzini.

Gli scenari debbono essere tenuti lontani dagli apparecchi

sempre comunicata anche agli organi comunali ed al locale distaccamento dei Vigili del Fuoco.

ART. 24 - Modalità del servizio antincendio

Il personale, specializzato o non, adibito al servizio antincendi deve trovarsi sul posto almeno un quarto d'ora prima dell'ammissione del pubblico ed allontanarsi soltanto ad ispezione ultimata dopo la fine dello spettacolo a locale completamente vuoto.

Deve essere controllata preventivamente l'efficienza dei mezzi disponibili per l'estinzione degli incendi.

Spetta al personale predetto la speciale sorveglianza del palcoscenico per quanto riguarda il modo di illuminazione, l'impiego di lumi portabili, l'accensione di fuochi artificiali, l'accensione di simulacri di incendio, gli spari di arma da fuoco e simili, richiesti da esigenze sceniche.

Comunque il pubblico non può essere ammesso nel locale prima che sia stato assicurato il servizio antincendi.

ART. 25 - Ripostigli e magazzini

Sono vietati i ripostigli sotto le scale.

I magazzini devono essere normalmente chiusi e restare aperti il tempo strettamente necessario per lo spostamento dei materiali.

ART. 26 - Posti di deposito di materiale sulla scena

Gli scenari, gli spezzati e gli attrezzi che, per necessità dello spettacolo del giorno, non possono essere depositati nei magazzini, possono venire collocati nella scena soltanto in luoghi all'uopo destinati e comunque in modo da non ingombrare i passaggi.

ART. 27 - Scenari ammessi sulla scena

Il personale di scena dovrà porre la necessaria cura affinché gli scenari o le attrezzature siano collocate sulla scena nella quantità strettamente necessaria e che, dopo l'impiego, siano subito accantonati nelle località prescritte, in modo da non impedire i servizi di sorveglianza e che non abbiano ad essere mascherate o comunque inutilizzate le bocche da incendio e le porte di uscita.

Le scene, e quant'altro non sia indispensabile alle rappresentazioni in corso od imminenti dovranno essere collocate nei magazzini.

Gli scenari debbono essere tenuti distanti dagli apparecchi

di illuminazione non meno di 20 cm.; se necessario, dovranno impiegarsi apposite reti metalliche di protezione.

Tutte le scene e le apparecchiature che vengono portate all'interno dei locali di pubblico spettacolo devono essere conformi a quanto richiesto dalle vigenti norme in materia di prevenzione incendi; a tale scopo il responsabile della compagnia o l'organizzatore dello spettacolo deve rilasciare, sotto la propria responsabilità una dichiarazione di conformità delle stesse.

ART. 28 - Disposizioni per le porte di uscita

Tutte le porte di uscita non debbono mai, durante la rappresentazione, essere chiuse o comunque bloccate e debbono consentire che la semplice pressione del pubblico sui battenti permetta l'apertura completa e sicura del serramento verso l'esterno.

A tal uopo può essere consentito l'uso di una leggera catenella cromata a palline del diametro non superiore a mm.5 per l'accoiamento dei battenti delle uscite di soccorso.

Comunque, tutte le porte devono essere vigilate da personale designato dal direttore del locale, il quale alla fine dello spettacolo, o in ogni caso di necessità, deve indirizzare il pubblico verso le uscite più prossime in modo che tutte indistintamente le porte di uscita siano utilizzate.

ART. 29 - Divieto di fumare

L'Amministrazione e la direzione dei locali sono tenute ad esigere l'osservanza del divieto di fumare da parte del pubblico nella sala e sue dipendenze, ai sensi e per gli effetti della legge 11 novembre 1975, n.584; a tal fine curano che siano esposti in posizione visibile cartelli riproducenti la norma con l'indicazione della sanzione comminata ai trasgressori.

E' vietato a chiunque di fumare sulla scena e sue dipendenze, salvo che per esigenze sceniche, tale divieto sarà indicato da numerose scritte poste in chiara evidenza.

Ad evitare infrazioni, ogni locale è per quanto possibile, provvisto di adatti ambienti, opportunamente ubicati dove rispettivamente il pubblico, artisti e personale di scena possono liberamente fumare, ivi saranno collocati vasi con acqua per gettarvi fiammiferi e mozziconi.

Il gestore del locale può ottenere l'eccezione dall'osservanza del divieto di fumare ove installati un impianto di condizionamento dell'aria o un impianto di ventilazione rispettivamente corrispondente alle caratteristiche di definizione e classificazione determinate dall'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI).

L'eccezione dall'osservanza del divieto di fumare è rilasciata dal Sindaco, sentito il Responsabile del Settore Igiene Ambientale della ULSS, sulla domanda corredata dal

progetto dell'impianto di condizionamento contenente le caratteristiche tecniche di funzionamento e di installazione.

ART. 30 - Mezzi di spegnimento

Ciascun locale deve essere provveduto di un sufficiente numero di mezzi ed attrezzi atti a combattere l'incendio, in conformità dei tipi riconosciuti idonei dagli organi di vigilanza, ai quali spetta, altresì, fissare il numero nonché il posto per la loro conservazione.

La direzione del locale incaricherà persona idonea di vigilare sulla buona manutenzione dei mezzi ed attrezzi predetti.

Fra i mezzi ed attrezzi di cui sopra sono compresi gli estintori a secco o ad anidride carbonica del tipo omologato.

ART. 31 - Limitazione nell'arredamento ed esercizio dell'anticabina nei cinematografi

Le scianze usate per eseguire le giunzioni delle pellicole possono essere tenute nell'anticabina e soltanto nella quantità massima autorizzata.

Nella cabina e anticabina è ammesso tenere soltanto quanto è strettamente necessario per il servizio di proiezione.

L'arredamento deve essere realizzato con materiale resistente al fuoco.

Nell'anticabina può essere previsto un armadio per il deposito del vestiario degli operatori.

ART. 32 - Disposizioni per le cabine cinematografiche

È vietato l'accesso nella cabina a persone non addette al servizio.

Oltre all'operatore deve essere sempre presente nel locale un aiutante idoneo alla eventuale immediata sostituzione dell'operatore stesso per il funzionamento di tutti i congegni della cabina.

Tanto l'operatore che l'aiutante debbono essere muniti di regolare patente.

È consentita la presenza in cabina di un'altra persona, in qualità di allievo o apprendista previa autorizzazione.

Nella cabina e nell'anticabina è vietato fumare.

Nella cabina è consentito di tenere, al massimo, il quantitativo di pellicole per due programmi.

Le pellicole non debbono restare fuori dell'apposito armadio se non per il tempo necessario per l'uso.

Tutte le pellicole debbono essere conservate nelle apposite scatole.

Nella cabina deve essere tenuto un estintore a secco o ad anidride carbonica ed uno idrico ed inoltre una coperta di

amianto di mq.2 con il lato minore di mt.1,40.

Tale materiale deve essere tenuto in vista ed a portata di mano dell'operatore.

ART. 33 - Stufe isolate

Nessun caminetto o nessuna stufa a fuoco diretto di qualunque tipo può essere collocata o mantenuta di regola in qualsiasi parte del locale.

ART. 34 - Armi da fuoco

Occorrendo fare uso di armi da fuoco in scena, queste non debbono essere rivolte verso il pubblico; il caricamento è fatto a salve con stoppacci ininflammabili.

E' vietata la manipolazione sul posto di preparati pirici; questi debbono essere portati nel locale soltanto al momento dello spettacolo entro apposite cassette metalliche.

ART. 35 - Fuochi d'artificio e bengala

Nelle prove generali e nelle rappresentazioni, occorrendo fare uso di fuochi di artificio o di bengala, spari con armi, simulacri d'incendio e simili, indipendentemente dalla richiesta di autorizzazione all'autorità di P.S., si deve darne avviso al locale distaccamento dei Vigili del Fuoco almeno ventiquattro ore prima.

I fuochi di bengala, le fiamme di licopodio e simili debbono accendersi su piatti metallici e secondo disposizioni impartite dal suddetto distaccamento.

ART. 36 - Lumi portatili

Di norma è vietato l'uso di lumi portatili sulla scena.

Qualora esigenze speciali di scena lo richiedano, debbono adottarsi apparecchi ad illuminazione elettrica, salvo casi eccezionali in cui sia riconosciuta la necessità di usare lumi a candela.

In quest'ultimo caso sono osservate le prescrizioni del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

ART. 37 - Materie pericolose

E' vietato introdurre nei locali anche minime quantità di materie facilmente infiammabili, quali oli minerali, benzina,

essanze e gas compressi o liquefatti.

Qualora il loro uso sia riconosciuto indispensabile per effetti scenici può essere, in via eccezionale, autorizzato purchè dette materie vengano portate sul palcoscenico, con la necessaria precauzione solo poco prima del loro uso e vengano immediatamente asportate dal locale non appena abbiano cessato di servire.

E' ad ogni modo vietato l'uso di apparecchi o materiali di cellulosa o verniciati con nitro-cellulosa.

Quando falegnami, carpentieri e pittori, ecc. abbiano a lavorare sulla scena od ambienti ad essa contigui, i trucioli ed altri cascami e residui del lavoro, debbono giornalmente essere asportati dal locale prima della rappresentazione e comunque alla fine del lavoro.

ART. 38 - Feste e veglioni

Volendosi usare un locale per scopi diversi da quelli indicati nella licenza di esercizio (come feste, veglioni), indipendentemente dalle pratiche per ottenere il permesso dagli organi comunali competenti, l'esercente deve darne avviso al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, almeno ventiquattro ore prima.

Per l'addobbo della sala è vietato l'uso di materiali facilmente combustibili o comunque ignifugati, rimanendo proibito di mascherare o ostruire le uscite e le lampade di sicurezza.

CAPO IV* - NORME VARIE DI SICUREZZA

ART. 39 - Esercizi acrobatici

Gli esercizi acrobatici a grande altezza non potranno essere eseguiti se non sia stata predisposta la rete di sicurezza allo scopo di rendere innocue eventuali cadute.

ART. 40 - Proiezione cinematografiche da autofurgoni

Proiezioni cinematografiche da cabine costituite da autofurgoni di tipo approvato, possono essere autorizzate in luogo aperto, purchè il furgone sia tenuto lontano e fuori dal recinto destinato al pubblico e siano previsti carviti di vigilanza e di estinzione incendi.

ART. 41 - Servizio di salvataggio nelle piscine pubbliche

Il servizio di salvataggio nelle piscine pubbliche deve essere disimpegnato da almeno due bagnini all'uopo abilitati dalla sezione salvamento della Federazione Italiana nuoto.

ART. 42 - Animali feroci

Qualora nello spettacolo debbano prendere parte od anche solo apparire animali feroci, deve promuoversi almeno quattro giorni prima l'autorizzazione degli organi competenti.

Le gabbie contenenti le belve debbono in ogni caso essere collocate lontano dalle uscite destinate al pubblico.

Occorrendo per la rappresentazione dell'esercizio delle fiere l'impiego di una gabbia sulla scena o nella pista di un circo, essa deve essere solida, efficace e con facile uso dei mezzi impiegati per collegare gli elementi costituenti la gabbia stessa, che deve avere due porte, una per l'entrata delle fiere e l'altra doppia per l'entrata dei domatori.

L'altezza della parete della gabbia non deve essere inferiore a mt.3,50; le sbarre debbono avere cuspidi acuminati ripiegati verso l'interno.

ART. 43 - Assistenza sanitaria

Gli esercenti di locali di pubblico spettacolo, quali teatri destinati a rappresentazioni liriche, drammatiche, riviste, varietà, ecc. oppure circhi, serragli, stadi, campi sportivi, ecc. e simili luoghi per divertimenti o spettacoli all'aperto, debbono provvedere ad assicurare un servizio di pronta assistenza sanitaria, impegnando uno o più medici che si dichiarino a disposizione e immediatamente reperibili per casi di necessità.

In ogni locale di pubblico spettacolo deve essere sempre tenuta in efficienza una cassetta di medicazione fornita di tutto il necessario per un pronto intervento di soccorso.

CAPITOLINO V* - SERVIZI DI SORVEGLIANZA

ART. 44 - Ispezione del Comune

Fatte salve le competenze degli ufficiali ed agenti di polizia di pubblica sicurezza richiamati dall'art.20 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, il locale, prima dello spettacolo può essere ispezionato in ogni sua parte da personale comunale autorizzato al fine di verificare che siano osservate tutte le prescrizioni regolamentari.

ART. 45 = Ispezioni a fine spettacolo

Un'accurata visita a tutto il locale deve essere eseguita a fine spettacolo dopo l'uscita del pubblico da parte del custode e della persona all'uopo delegata dal gestore.

Di tale visita viene fatta annotazione in un registro da tenersi a disposizione degli organi comunali e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

CAPITOLO VI* = NORME FINALI

ART. 46 = Sanzioni

Per le violazioni delle norme del presente regolamento si applicano le disposizioni degli artt. 106 e segg. del T.U. della Legge Comunale e Provinciale, approvata con R.D. 3 marzo 1928, n. 338 con le modificazioni apportate dalle leggi 3 maggio 1967, n. 317 e 24 novembre 1981, n. 689.

E' ammesso, con effetto liberatorio per tutti gli obbligati, il pagamento, nelle mani dell'agente o del funzionario che ha accertato la violazione, di una somma fissa pari ad un ventesimo della misura massima prevista dalle norme sopracitate.

ART. 47 = Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo all'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 24, terzo comma, dello Statuto Comunale.

ART. 48 = Affissione della pianta del locale e del regolamento

Nei corridoi ed in altre località opportune, devono essere affissi quadri con la pianta del teatro e l'indicazione del percorso da seguire per raggiungere le scale e le porte di uscita.

Le piante della platea e della galleria recanti le disposizioni di tutti i posti e la ubicazione dei vari servizi ad uso degli spettatori debbono essere del pari collocate in vista del pubblico.

L'estratto del presente regolamento nella parte riguardante il pubblico, gli artisti ed il personale di servizio deve essere affisso in chiara evidenza sul palcoscenico e nell'atrio del locale.

ART. 49 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia, per quanto applicabile, alla Circolare del Ministero degli Interni, n.16 del 15.2.1951.

("Sicurezza" - 11250)